

**R.D. 16-3-1942 n. 267**

***Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.***

**102. Previsione di insufficiente realizzo.**

**(Testo in vigore dal 1° gennaio 2008)**

Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura <sup>(196)</sup>.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo <sup>(197)</sup>.

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito <sup>(198)</sup>.

---

(196) Comma così modificato dal comma 6 dell'*art. 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'*art. 22* dello stesso decreto.

(197) Comma così sostituito dal comma 6 dell'*art. 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'*art. 22* dello stesso decreto.

(198) Articolo così sostituito dall'*art. 87, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.